

Art. 116
Obiettivi e limiti della disciplina di riqualificazione

1. Per conseguire obiettivi di recupero e valorizzazione dei contesti abitati, di riduzione del consumo di suolo agricolo e di rigenerazione del tessuto insediativo consolidato e del patrimonio edilizio sotto il profilo funzionale, architettonico, strutturale ed energetico, le disposizioni del presente capo introducono misure di riqualificazione urbana ed edilizia.

2. Gli interventi di riqualificazione di cui al presente capo non possono essere eseguiti su immobili vincolati ai sensi della disciplina in materia di beni culturali, assoggettati alla categoria del restauro negli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché in violazione delle disposizioni in materia di distanze minime, fasce di rispetto e pericolo idrogeologico.